

CUS trento

REGOLAMENTO SOCIALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO C.U.S. TRENTO

TITOLO I – DEFINIZIONE

Art. 1- Definizione

1. Il Regolamento Sociale contiene le norme di attuazione dello Statuto del C.U.S. Trento in applicazione del Regolamento del C.U.S.I.
2. il Centro Universitario Sportivo di Trento – C.U.S. Trento – è associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta ed affiliata al C.U.S.I – Centro Universitario Sportivo Italiano – con sede in Roma.
3. Il presente Regolamento determina le modalità di svolgimento delle attività del C.U.S. Trento, dei soci, dei tesserati e dei suoi organi.

TITOLO II – REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 2 - Soci del C.U.S. Trento

1. I soci del C.U.S. si dividono:
 - a) soci effettivi;
 - b) soci anziani.
2. Possono essere ammessi alla categoria dei soci effettivi (art. 7 comma 2 dello statuto) su domanda da presentare secondo le norme stabilite dal successivo art. 4 del presente Regolamento, gli studenti regolarmente iscritti all'Università di TRENTO che stiano praticando con carattere di continuità, sin dall'anno accademico precedente, una effettiva e particolare attività sportiva presso il C.U.S. Trento.

Il Consiglio Direttivo accoglie la domanda dopo aver accertato la regolarità della domanda e verificata l'effettiva attività svolta dal richiedente.
3. Possono essere ammessi alla categoria dei soci anziani (art. 7 comma 3 dello statuto) tutti coloro che, rivestendo lo status di socio effettivo, abbiano chiesto al Consiglio Direttivo di essere ammessi alla categoria di soci anziani entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all'Università di Trento, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea. I soci anziani non possono rientrare in alcun caso nella categoria dei soci effettivi.
4. I soci che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio.

Art. 3 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.
2. Per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del C.U.S. o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale

continuativo e retribuito, l'elettorato passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il C.U.S. .

3. I soci sospesi per riacquisire l'elettorato passivo, devono cessare dall'incarico entro il mese di dicembre antecedente all'assemblea elettiva alla quale intendono presentare la propria candidatura.
4. L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.
5. I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del C.U.S. e del CUSI.
6. I soci si impegnano a mantenere un equilibrato comportamento etico e sportivo nel rispetto delle convenzioni che regolano la vita sportiva e sociale nell'ambito della Società.
7. I soci riconoscono la natura sportivo-dilettantistica del C.U.S. Trento e pertanto le finalità culturali ed educative della pratica sportiva universitaria.
8. I soci aderiscono agli ideali del "fair play" quale comportamento costante nella pratica sportiva di atleta, tecnico o dirigente.

Art. 4 – Dell'iscrizione dei soci

1. Le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Le domande di passaggio da socio effettivo a socio anziano devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello della cessazione degli studi.
3. La domanda compilata dagli interessati, su moduli predisposti dal C.U.S. Trento, deve essere accompagnata dalla relativa quota sociale.
4. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Art. 5 - Dell'accettazione dei soci

La qualità di socio effettivo od anziano viene riconosciuta con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Qualora la domanda non sia accolta, il C.U.S. Trento è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A/R.

La Segreteria Generale cura l'aggiornamento dello schedario dei soci e quello dei tesserati, di cui al titolo seguente. Tali schedari sono tenuti a cura del preposto anche con strumenti informatici.

Art. 6 - Del rinnovo dell'iscrizione dei soci

1. La qualifica di socio è rinnovata annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con il versamento della quota sociale presso la Segreteria contro rilascio di apposita ricevuta.
2. Nei casi di materiale impossibilità il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale autografa manifestazione di volontà del socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.

Art. 7- Dei ricorsi

Ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 8- Della perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per perdita dei requisiti;
 - c) per morosità;
 - d) per provvedimenti disciplinari.
2. La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.
3. Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.
4. Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità e può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda al Consiglio Direttivo accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa oltre che di quella in corso secondo le modalità stabilite nell'art. 5 e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione salvo quanto previsto dall'art. 17 commi 3 e 4 del presente regolamento.

TITOLO III – REGOLAMENTO PER L'ACCETTAZIONE DEI TESSERATI AL C.U.S.I.

Art. 9– Tesserati

Sono tesserati al C.U.S.I. tutti coloro che intendano partecipare alle iniziative e programmi di diffusione della pratica sportiva promosse dal C.U.S. Trento, nel rispetto dello Statuto del C.U.S.I. e del C.U.S. (art. 9 e 10).

Art. 10 Modalità per il tesseramento C.U.S.I.

1. Gli interessati, universitari e non universitari, devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. Trento, che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I. .
2. Il tesseramento deve essere rinnovato a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale del C.U.S.I. .

Art. 11– Diritti dei Tesserati

I tesserati hanno la possibilità di accedere agli impianti del C.U.S. Trento e di praticare le attività sportive secondo i programmi annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

I tesserati hanno la possibilità di aderire ai programmi di attività sportiva nazionale promossa dal C.U.S.I., secondo le modalità deliberate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

Art. 12– Doveri dei Tesserati

I tesserati devono rispettare le norme statutarie e regolamentari del C.U.S.I. e del C.U.S. Trento.

Art. 13– Esclusione del Tesserato

L'inadempienza da parte del tesserato agli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti del C.U.S.I. e del C.U.S. Trento è causa di esclusione di diritto dal C.U.S.I. e dal C.U.S. Trento.

L'esclusione, con effetto immediato, è deliberata dagli organi del C.U.S. Trento o del C.U.S.I. .

Il tesserato escluso, che comunque cessa di appartenere al C.U.S.I., non può richiedere i versamenti eseguiti al C.U.S. Trento e al C.U.S.I. .

Art. 14– Controversie

Eventuali controversie tra i tesserati e il C.U.S.I. o il C.U.S. Trento dovranno essere deferite ad un collegio arbitrale nominato a sensi dello Statuto del C.U.S.I. .

Art. 15– Territorialità del tesseramento

Possono accedere agli Impianti e alle attività sportive del CUS Trento, unicamente i tesserati C.U.S.I. che hanno presentato domanda di tesseramento tramite il C.U.S. Trento.

TITOLO IV - REGOLAMENTO CANDIDATURE ORGANI ELETTIVI

Art. 16– Delle candidature a cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro anni e comunque devono essere rinnovate prima dell'Assemblea Federale elettiva quadriennale del C.U.S.I. .
2. Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate da soci in regola alla segreteria C.U.S. . Le proposte di candidatura devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci in regola e non soci, questi ultimi devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Esse devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva
4. La proposta di candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Ogni candidato può presentare una sola candidatura.
5. La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal C.D. fra i soci anziani esterni al Consiglio e provvederà, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a verificare la regolarità delle stesse. Nel caso di non accettazione della candidatura il socio potrà ricorrere al C.D. del C.U.S. Trento per un riesame; la decisione del C.D. è inappellabile.

TITOLO V - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17- Dell'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) del C.U.S. TRENTO

1. L'assemblea generale ha forma, funzioni ed attribuzioni stabilite dall'art. 13 e 14 dello Statuto ed è convocata - per la parte ordinaria - almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale del C.U.S.I. e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale, mediante avviso da affiggere sull'albo del C.U.S. e su un quotidiano locale, almeno 15 gg. prima della data stabilita. Tali obblighi possono essere sostituiti con la spedizione di lettera di convocazione all'indirizzo dei soci, anche tramite e-mail. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno un'ora.

2. L'assemblea generale elettiva quadriennale deve svolgersi almeno 15 gg. prima dell'Assemblea Federale elettiva del C.U.S.I. .
3. L'assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo che fissa l'o.d.g. e si svolge democraticamente, nel rispetto delle norme sancite dallo statuto del C.U.S. e del C.U.S.I. . La Commissione Verifica Poteri è previamente nominata dal Consiglio Direttivo.
4. Il C.U.S. Trento comunica alla Segreteria Generale del C.U.S.I. - almeno 15 gg. prima dell'effettuazione - il giorno, l'ora ed il luogo di riunione dell'assemblea generale. Il Presidente del C.U.S.I. potrà provvedere, per il tramite della Segreteria Generale, alla designazione di un rappresentante federale che riferirà al Consiglio Federale sui lavori assembleari.
5. Dopo l'Assemblea, dovranno essere trasmessi al C.U.S.I. o consegnati in sede di Assemblea Federale alla Commissione Verifica Poteri, a pena inammissibilità della partecipazione all'Assemblea del C.U.S.I. stessa:
 - a) copia della Relazione tecnico-morale del Presidente;
 - b) copia del Conto Consuntivo e della Relazione Finanziaria del Presidente, accompagnate dalla Relazione del Collegio Revisori dei Conti;
 - c) il processo verbale dell'Assemblea e, in concomitanza dell'Assemblea Federale elettiva, i risultati delle elezioni degli organi;
 - d) l'elenco aggiornato dei Soci.
6. Per la parte straordinaria, l'assemblea generale è convocata, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 dello statuto, con le medesime modalità indicate al comma 1 precedente. I quorum necessari per la validità delle relative deliberazioni sono stabiliti dall'art. 12 - comma 5 - dello statuto.

Art. 18- Dei partecipanti all'Assemblea Generale

1. All'assemblea generale ordinaria o straordinaria possono partecipare, con diritto al voto, i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci che nel giorno dell'assemblea siano in regola:
 - a) con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno e

- b) della quota associativa relativa all'anno in corso.
2. Ai soci non è consentita la possibilità di conferire delega per la partecipazione alle assemblee.
 3. Il socio che si trovi in situazione di morosità alla fine dell'anno non può partecipare all'assemblea ordinaria annuale, anche qualora provvedesse a sanare la morosità; il diritto di partecipare all'assemblea sarà acquisito per quelle successive.
 4. I soci morosi non sono computati nel calcolo dei quorum deliberativi.

TITOLO VI - REGOLAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 19- Del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci effettivi e anziani con votazione segreta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S. e ne firma tutti gli atti ufficiali con poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, nei limiti del Bilancio di previsione e dei programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura la rappresentanza e l'amministrazione del Centro con la collaborazione dei Consiglieri, in particolare:
 - a) convoca, di norma, le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;
 - b) mantiene, direttamente o tramite i Consiglieri delegati a carattere permanente o meno, da lui nominati con ratifica del Consiglio Direttivo, i rapporti con Autorità, organismi sportivi e studenteschi;
 - c) può adottare le decisioni a carattere d'urgenza ed indifferibilità di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del medesimo nella riunione immediatamente successiva;
 - d) ha la facoltà di invito alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte del medesimo che possano illustrare particolari argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al Presidente è riservata la firma di tutte le operazioni dei conti correnti di corrispondenza, dei depositi bancari, dei depositi di eventuali titoli, nei quali sono depositati i mezzi finanziari del C.U.S. .
5. Il Presidente può delegare uno o più poteri a componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Dell'elezione del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del Consiglio Direttivo - per la parte riservata all'assemblea generale - avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al

numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.

2. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un ugual numero di voti.
3. I membri di competenza dell'Università di Trento, integrati nel Consiglio Direttivo, sono designati dalla medesima mediante decreto rettorale.

Art. 21- Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha la composizione ed i poteri stabiliti dallo statuto del C.U.S. all'art. 16.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, compreso il Presidente.
3. La convocazione del C.D. è disposta dal Presidente e curata dalla Segreteria Generale, mediante comunicazione diretta agli interessati contenente l'ordine del giorno.
4. Per l'approvazione delle delibere è necessaria la maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo, affinché possano illustrare argomenti particolari posti o da porre all'o.d.g..

Art. 22- Delle dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo verrà reintegrato in occasione della prima assemblea generale immediatamente successiva.
2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono; il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla decadenza degli organi.
4. L'Assemblea Generale straordinaria eleggerà il Presidente ed il Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade; il Vice-presidente vicario assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle medesime procedure stabilite per le dimissioni dei Consiglieri.

Art. 23- Dei Vicepresidenti

1. Vicepresidenti sono nominati in numero di uno o due dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno con funzioni Vicarie; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. I Vicepresidenti svolgono incarichi particolari su preciso invito del Presidente o del Consiglio Direttivo; collaborano col Presidente nel coordinamento di tutte le attività del C.U.S. .

Art. 24– Del Tesoriere

Il tesoriere, nominato fra i consiglieri, collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S. .

Art. 25- Del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti del C.U.S. ha la composizione e le attribuzioni stabilite dallo statuto del C.U.S. Trento e del C.U.S.I. (art. 14 - comma 4) e dal Codice Civile, ad esso compete anche il controllo contabile.

Art. 26- Degli incarichi organizzativi

1. Per l'organizzazione dell'attività del C.U.S. il Consiglio Direttivo può affidare singole deleghe ad uno o più consiglieri, ad oggetto determinato.
2. In casi particolari, le deleghe possono essere attribuite anche a singoli soci o al personale tecnico-amministrativo.
3. Gli eventuali incarichi, rivestiti dai soci del C.U.S. saranno comunque gratuiti salvo il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO VII - NORME DISCIPLINARI - CONTROVERSIE - SANZIONI

Art. 27- Delle norme disciplinari

1. I soci ed i tesserati sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, alla massima correttezza delle proprie azioni ed alla perfetta osservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti, nonché alla tutela del prestigio dell'Ente.

Art. 28- Delle controversie

1. Le controversie nell'ambito del C.U.S. sono disciplinate dall'art. 34 dello statuto federale del C.U.S.I. , dall'art. 22 dello Statuto del C.U.S. e da quanto sancito dal regolamento del C.U.S.I. (artt. 32 e 38).

Art. 29- Delle sanzioni

In caso di inadempienza, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione semplice;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione dalla qualità di socio a tempo determinato. In tale periodo il socio è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali nonché da qualsiasi forma di attività nell'ambito della Federazione;
- d) radiazione.

Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono applicate dal Presidente, anche su proposta degli Incaricati di sezione, dei Direttori Tecnici e dei Responsabili di settore.

Le sanzioni di cui ai punti c) e d) sono applicate esclusivamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni applicate ai tesserati devono essere trasmesse al C.U.S.I. per la conseguente ratifica e notifica all'interessato.

REGOLAMENTO SOCIALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO C.U.S. TRENTO

		Articolo	Pagina
Titolo I	Definizione	1	
Titolo II	Ammissione dei Soci	2 - 8	
Titolo III	Accettazione dei Tesserati	9 - 15	
Titolo IV	Candidature degli Organi elettivi	16	
Titolo V	Assemblea Generale	7 - 18	
Titolo VI	Organi Amministrativi	19 - 26	
Titolo VII	Norme disciplinari, controversie, sanzioni	27 - 29	